

Cogné

**ACCORDO SULL'ADOZIONE DEL PERCORSO PREVISTO DALLA DGR 1587/05 -
"Determinazioni in ordine alle vaccinazioni dell'età infantile e dell'adulto in Regione
Lombardia" - PER I SOGGETTI INADEMPIENTI LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE**

I sottoscritti

Presidente f.f. del Tribunale per i Minorenni di Milano

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia
(nulla opponendo il Presidente del Tribunale medesimo)

Dirigente Unità Organizzativa Prevenzione, tutela sanitaria e veterinaria – Direzione Generale
Sanità Regione Lombardia

Dirigente Struttura Profilassi malattie infettive e Igiene alimenti e nutrizione – Direzione Generale
Sanità - Regione Lombardia

Esaminata la vigente legislazione in materia di obbligo vaccinale ed in particolare:

- L. 891 del 6/6/39 e s.m.i., inerente la vaccinazione antidifterica
- L. 292 del 5/3/63 e s.m.i., inerente la vaccinazione antitetanica
- L. 51 del 4/2/66 e s.m., inerente la vaccinazione antipoliomelite
- L. 165 del 27/5/91 e s.m.i., inerente la vaccinazione antiepatite B

Considerato che, in caso di rifiuto a sottoporre un minore alla vaccinazione, all'Autorità giudiziaria minorile compete l'intervento - ai sensi dell'art. 333 del codice civile - limitativo e sostitutivo della potestà dei genitori (intesa come diritto-dovere che trova nell'interesse del figlio la sua funzione e il suo limite - C.Cost. N. 132 del 16/03/92);

Considerato altresì che, negli ultimi anni, sono tuttavia intervenute modifiche legislative, che hanno depenalizzato la contravvenzione conseguente all'omessa vaccinazione ed hanno consentito la frequenza della scuola dell'obbligo da parte dei bambini non vaccinati (DPR n. 243 del 15/10/99), sottendendo che l'inadempienza dell'obbligo vaccinale non è da sola sintomatica di grave violazione dei doveri genitoriali, con tutte le conseguenze del caso;

Valutato che, anche in base all'esperienza condotta, l'Autorità giudiziaria minorile può prescrivere ai genitori di recarsi all'ASL e svolgere tutti gli accertamenti necessari, ma l'obbligo ad eseguire le vaccinazioni non è coercibile in base alle leggi vigenti: infatti esso rientra nei trattamenti sanitari obbligatori, che possono essere disposti dal Sindaco (nel rispetto dei meccanismi di tutela amministrativa e giudiziaria previsti contro gli atti della pubblica amministrazione), quale autorità sanitaria locale, in base a precise motivazioni di tutela della salute, che attualmente, in assenza di importanti focolai epidemici, non sussistono;

Verificato che:

- in Lombardia la percentuale dei bambini che non hanno ricevuto alcuna vaccinazione è costantemente al di sotto dell'1%, mentre un altro 1/1,5% dei bambini non completa il ciclo vaccinale dell'infanzia con tutte le dosi previste, a causa di varie motivazioni (nomadi, senza fissa dimora, esoneri, ecc.) o dell'opposizione ideologica dei genitori alle vaccinazioni;
- il rifiuto delle vaccinazioni, nei casi esaminati, non è di per se stesso indice di incuria, negligenza o trascuratezza nei confronti del minore, potendo invece derivare (e così nella maggior parte dei casi che giungono all'osservazione dei Servizi vaccinali) da una posizione di tipo ideologico assunta da persone che manifestano una visione alternativa della prevenzione e più in generale un rifiuto alla medicina convenzionale, oppure da timori non fondati sulla base di evidenze scientifiche, ma talora anche da un difetto di comunicazione con il Servizio vaccinale, oppure da tutti questi fattori insieme;

Esaminate la Deliberazione VIII/1587/05, "Determinazioni in ordine alle vaccinazioni dell'età infantile e dell'adulto in Regione Lombardia", e la Deliberazione VII/18853/04, "Sorveglianza, notifica, controllo delle malattie infettive: revisione e riordino degli interventi di prevenzione in Regione Lombardia", con cui la Giunta Regionale della Lombardia ha attivato un percorso di controllo sul territorio delle malattie infettive, che consente:

- registrazione informatizzata dei casi di malattia infettiva su tutto il territorio, con ritorno dell'informazione alle strutture sanitarie;
- registrazione informatizzata delle vaccinazioni eseguite, con monitoraggio delle coperture vaccinali e del rifiuto vaccinale;

e con cui ha proposto un percorso per la gestione dei casi in cui i genitori rifiutino di sottoporre il minore alle vaccinazioni obbligatorie;

I sottoscritti, concordano che, essendo attive tutte le condizioni di salvaguardia della salute individuale e collettiva, ricorrono le condizioni per l'applicazione del punto 4.4 dell'allegato 1 della DGR 1587/05 ed in particolare può essere adottata, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, la seguente procedura:

Il genitore che, a conclusione del routinario counselling pre-vaccinale rifiuta la somministrazione al figlio di una o più vaccinazioni proposte, viene invitato ad un incontro nel corso del quale:

- si verifica che esistano solo motivi ideologici di rifiuto e non sussistano condizioni di trascuratezza nei confronti del minore, o condizioni patologiche che comportino un maggior rischio in caso di contagio da malattie suscettibili degli interventi vaccinali proposti;
- si consegna materiale informativo scritto rispetto al rischio di malattia cui si espone il bambino per ogni singola vaccinazione non effettuata;
- si comunicano i benefici derivanti alla comunità dal raggiungimento delle coperture-soglia per ottenere l'eliminazione delle malattie oggetto di specifiche campagne;
- si comunica al genitore che l'A.S.L.:
 - a. in caso di condizioni epidemiologiche di rischio, provvederà a riproporre le vaccinazioni necessarie e, in caso di rifiuto, ad attivare la procedura di segnalazione al Comune di residenza ed al Tribunale per i Minorenni;
 - b. comunicherà al Responsabile della scuola frequentata la condizione di suscettibilità (a fronte del periodico monitoraggio delle autocertificazioni);
 - c. riproporrà le vaccinazioni al compimento del 18° anno;
- viene redatto un sintetico verbale che espliciti il rifiuto alle vaccinazioni proposte da parte del/i genitore/i, con invito a dello/gli stesso/i a firmarlo; copia del verbale è tenuta agli atti, a tempo indeterminato, dal centro vaccinale dell'ASL; non è prevista la irrogazione di sanzioni pecuniarie.

Qualora durante il colloquio dovessero evidenziarsi elementi per cui si possa ipotizzare trascuratezza nei confronti del minore, sarà redatta una circostanziata relazione, contenente la descrizione delle azioni svolte e degli accertamenti eseguiti, da inviarsi ai competenti Servizi Sociali territoriali ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Analogamente si procederà per quei casi in cui il genitore non si presenti a colloquio, anche dopo un secondo invito recapitato con avviso di ricevimento.

Il presente accordo sarà applicato per 24 mesi, al termine dei quali la Direzione Generale Sanità presenterà una relazione complessiva, indicante i casi nei quali sia stata adottata la suddetta procedura ed una valutazione epidemiologica delle malattie suscettibili di vaccinazioni nel territorio regionale, visionata la quale l'accordo potrà essere rinnovato.

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano **IL PRESIDENTE r.f.**
Dr.ssa Maria Carosi **PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano presso il Tribunale per i Minorenni

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia **Dott.ssa Monica Frediani**
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Enrico Quaranta)

Dirigente Unità Organizzativa Prevenzione, tutela sanitaria e veterinaria - Direzione Generale Sanità Regione Lombardia

Dirigente Struttura Profilassi malattie infettive e Igiene alimenti e nutrizione - Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia